



COMUNE DI ELMAS
Città metropolitana di Cagliari

Il Revisore Unico

Via del pino solitario 09030 ELMAS tel 0 70 /219220 PEC: protocollo@pec.comune.elmas.ca.it

Verbale n. 29 del 26 novembre 2020

L'anno 2020 il giorno 26 ottobre 2019, presso il proprio studio professionale in Cagliari, Viale Regina Margherita n. 45, è riunito l'Organo di Revisione - Revisore Unico nominato con delibera Consiliare n. 25 del 17 Giugno 2019 per il triennio 2019/2021 nella persona del dott. Mauro Tiddia per procedere all'esame della seguente documentazione:

a) Determinazione R.G. 244/2020 avente ad oggetto la costituzione del Fondo risorse Decentrate 2020 e relativi allegati; b) Determinazione R.G. 268/2020 avente ad oggetto la costituzione del Fondo Lavoro Straordinario 2020; c) Determinazione R.G. 591/2020 avente ad oggetto rettifica costituzione fondo risorse decentrate 2020; d) Delibera Giunta n. 92/2020 avente ad oggetto linee indirizzo per la sottoscrizione del contratto decentrato parte economica; e) Ipotesi contratto decentrato integrativo parte economica firmata. La documentazione è stata trasmessa a mezzo e-mail al Revisore Unico per acquisire il relativo parere di competenza.

Oggetto: parere su "Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020"

IL REVISORE UNICO

Premesso che,

■ l'art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. n.165/2001 testualmente dispone che "...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate...";

■ l'art. 40, comma 3-sexies dello stesso decreto prevede che "a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1";

■ l'art. 40 bis, comma 1 dello stesso decreto sancisce che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili

che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori...”;

■ l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

l'Organo di Revisione ha ricevuto - via email la nota contenente la richiesta di esprimere un parere in relazione all'ipotesi di accordo del “Contratto Collettivo decentrato integrativo anno 2020 per il personale non dirigente siglato in data 05/11/2020 e di rilascio della relativa certificazione;

alla predetta comunicazione era allegata la “Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria per il personale non dirigente” a firma del responsabile del Servizio personale e del responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

Posto che tale parere costituisce presupposto indispensabile per l'autorizzazione giunta alla sottoscrizione definitiva dell'accordo stesso, è stato constatato che:

✓ la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato, in data 05/11/2020, l'ipotesi del “Contratto collettivo decentrato integrativo (del personale non dirigente) per l'anno 2020” del Comune di Elmas;

✓ le allegate: Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria redatte e sottoscritte dal responsabile del Servizio personale e dal responsabile del servizio finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. n.165/2001, riportano:

- i contenuti tecnico-finanziari della citata ipotesi;
- i prospetti riepilogativi delle voci componenti il fondo di produttività (risorse stabili e variabili) e la loro destinazione;
- l'indicazione della copertura finanziaria del Fondo di produttività 2020;

✓ tali Relazioni sono state redatte secondo lo schema pubblicato con Circolare nr. 25 del 19/07/2012 e s.m.i. da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

✓ per effetto del comma 456, dell'articolo 1, Legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014), con riferimento ai risparmi di spesa, la statuizione dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 è stata resa strutturale a decorrere dal 1° gennaio 2015 (Circolare RGS nr. 20 del 08/05/2015);

✓ la delibera di Giunta n. 92 del 20/10/2020 ha stabilito gli indirizzi per la parte pubblica da adottare nella delegazione trattante;

✓ la determinazione n. 59/2020 del 14.05.2020 R.G. n. 244/2020 del Settore Finanziario, Programmazione e Organizzazione e la successiva determinazione n. 127 del 07.10.2020 R.G. N. 591/2020 (che ha integrato la precedente) quantificano le risorse disponibili per la costituzione del fondo risorse decentrate 2020 nell'importo complessivo di euro 250.990,75 incluso il fondo posizioni organizzative e retribuzione di risultato finanziate dal Bilancio pari a € 85.384,77, € 5.000,00 di incremento fondo delle PO e € 10.786,19 relative alla retribuzione di risultato e alla maggiorazione spettanti al Segretario Comunale;

✓ la determinazione 63/2020 del 26.05.2020 del Settore Finanziario, Programmazione e Organizzazione R.G. 268/2020, avente ad oggetto la costituzione del Fondo Lavoro Straordinario anno 2020 di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 01/04/1999, che quantifica nella misura di complessivi € 17.813,16 (al netto dei relativi oneri previdenziali ed IRAP). Il suddetto fondo è stato integrato con un importo pari a € 5.340,00 (inclusi oneri previdenziali ed IRAP) per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale direttamente impegnato nelle attività determinate dall'emergenza da COVID-19, limitatamente

alla durata dell'efficacia delle disposizioni dei DPCM attuativi (art. 115 del Decreto Legge n.18/2020 "Cura Italia")

∫ le determinazioni n. 59/2020, n. 63/2020 e n. 127/2020, infine, indicano i singoli capitoli del bilancio 2020 e del bilancio 2021 nei quali troveranno copertura le spese presunte.

RICORDATO

- il divieto di deliberare ed erogare somme aggiuntive nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e delle norme di contenimento delle spese di personale;

- che, altresì, per poter applicare correttamente la disciplina di cui all'art.67 del CCNL 21/05/18, l'Ente deve attenersi al seguente percorso logico-sistematico:

a) individuare i servizi (e prima ancora i bisogni) su cui si vuole intervenire per realizzare miglioramenti qualitativi e quantitativi;

b) definire il progetto di miglioramento dei servizi, indicando gli obiettivi da conseguire, gli standard di risultato, i tempi di realizzazione, i sistemi di verifica a consuntivo (è auspicabile che si tratti di obiettivi indicati anche nel PEG o altro analogo documento);

c) effettuare da parte dei servizi di controllo interno la verifica e la certificazione a consuntivo;

d) procedere all'eventuale erogazione delle somme, totale o parziale, in relazione ai livelli di risultato certificati dai servizi di controllo interno, secondo criteri stabiliti nel contratto decentrato.

- che le risorse variabili non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi sulla base del solo fatto che "l'Ente raggiunge stabilmente ed in via ordinaria un più elevato livello di servizi...";

SI ATTESTA CHE

□ l'ipotesi di contratto integrativo è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

□ è stato rispettato il precetto contenuto nell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che pone l'anno 2016 come tetto massimo per le risorse destinabili al trattamento accessorio del 2020,;

□ ha avuto riscontro positivo la verifica sulla sussistenza in bilancio delle risorse da erogare a seguito dell'accordo in oggetto;

□ il controllo di compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e di legge (art. 40-bis, comma 1, D.lgs n. 165/2001) ha avuto quindi esito positivo.

SI ESPRIME

Parere Favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo per il personale non dirigente per l'anno 2020 del Comune di Elmas sottoscritto in data 05/11/2020;

La seduta è sciolta alle ore 9.00, previa lettura, redazione e sottoscrizione del presente verbale

Copia del presente verbale, a cura dei servizi amministrativi dell'Ente, verrà trasmessa al Sindaco.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Mauro Tiddia

